

FRANCESCO D. BUSNELLI

IN DIFESA DELLA SENTENZA N. 184/86 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL DANNO BIOLOGICO E IL DANNO NON PATRIMONIALE

Difendo la sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale: una sentenza che merita un commento pacato, scevro da entusiasmi celebrativi così come da raffinatezze intellettulistiche. Difendere tale sentenza significa, a mio avviso, metterne a fuoco « pregi », senza peraltro sottacerne i « difetti », o anche soltanto i limiti.

La sentenza è apprezzabile, anzitutto, per il dichiarato, insistito intento di « prendere atto del diritto vivente »: quel « diritto vivente che adotta una interpretazione limitativa dell'art. 2059 » e che « individua nell'art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 32 della Costituzione, la disposizione che disciplina la risarcibilità, per sé, in ogni caso, del danno biologico ». Meno apprezzabile è, invece, lo sforzo dogmatico diretto ad avallare tali soluzioni, e, in particolare, la distinzione tra « danno biologico » e « danni morali subiettivi », con un ampio *excursus* di stampo (vetero) dottrinario sulla « struttura del fatto realizzativo della menomazione dell'integrità bio-psichica del soggetto offeso ». Il dogma finisce, infatti, con l'irrigidire, talvolta deformandole, le risultanze del « diritto vivente »; specie quando le teorie a cui si attinge sono risalenti, anche se autorevoli. Penso alla concezione carneluttiana della natura sanzionatoria della norma generale sui fatti illeciti, che come norma secondaria postulerebbe la violazione di una norma primaria (ravvisabile, qui, nell'art. 32 della Costituzione), o alla distinzione gorliana (spesso ripresa e talvolta fraintesa) tra danno-evento e danni-conseguenze.

Esemplare è l'attenzione per le « esigenze di tutela, anche in sede di diritto privato, di specifici valori, determinati soprattutto dalla vigente Costituzione », e in particolare del diritto alla salute, pur se inutilmente macchinoso e ridondante è il riferimento al « combinato

* Ai commenti « a prima lettura » della sentenza 14 luglio 1986, n. 184 (pubblicata in questa *Rivista*, 1986, 825) di G. ALPA, G. BONILINI, A. DE CUPIS, G.B. FERRI, M. PARADISO, A. RAVAZZONI, G. SCALFI, D. VINCENZI AMATO, G. VISINTINI (*ivi*, p. 725 ss.) si aggiunge ora quello di F.D. BUSNEL-

LI. Per un più generale inquadramento della questione si rinvia a F.D. BUSNELLI-U. BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978; nonché più di recente A. BARGAGNA-F.D. BUSNELLI (a cura di), *La valutazione del danno alla salute*, Padova 1986.

disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 », che dovrebbe importare « una rilettura costituzionale di tutto il sistema codicistico dell'illecito civile »; e addirittura fuorviante è l'accento al « passo ulteriore », diretto a « rompere lo schema della sussistenza, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, soltanto di danni-conseguenze ».

Pregevole, e in certo senso conclusiva, è l'attenta e documentata ricostruzione storica del significato restrittivo da attribuire ai danni non patrimoniali *ex art. 2059*, intesi come « danni-conseguenze, al pari di quelli patrimoniali ». Sconcertante, e ambigua, è l'identificazione del « danno biologico », non già con un genere di danno-conseguenza, bensì con « un tipo di evento », un evento « naturalistico, interno alla struttura del fatto lesivo della salute ». È, questa, una rievocazione criptica della vecchia concezione del danno come alterazione o soppressione del bene, come entità fisica? O si tratta, più semplicemente, di una rielaborazione della più recente teoria del danno personale come *tertium genus* tra danni patrimoniali o non patrimoniali?

Effettivamente, lo sconcerto per questa opinabile configurazione del « danno biologico » può — come avverte la stessa Corte — ingenerare « il timore di un'eccessiva uniformità di determinazioni e liquidazione » di quel danno. Ma, molto opportunamente, la Corte corregge subito il « tiro » — quasi avvedendosi di essersi presa qualche « licenza » dottrina di troppo — e ripropone pressoché alla lettera la formulazione del criterio liquidativo elaborato dalla giurisprudenza pisana; un criterio « rispondente da un lato a uniformità pecuniaria di base ... e dall'altro ad elasticità e flessibilità ».

Puntuale, infine, è il riferimento alle « tre voci di danno » (danno alla salute, danni patrimoniali in senso stretto, eventuale danno non patrimoniale); e altamente opportuno è il suggerimento — che speriamo sia ascoltato — di « cautela nella liquidazione dei danni in esame, onde evitare da un canto duplicazioni risarcitorie e dall'altro gravi sperequazioni nei casi concreti ».

In conclusione, la sentenza n. 184/1986 resterà, piaccia o non piaccia, una tappa fondamentale, anche se non definitiva, nell'inquadramento sistematico della figura del danno alla salute, e più in generale della categoria dei danni alla persona.